



## Unione di Comuni Lombarda Prima Collina

Canneto Pavese – Castana – Montescano

PROVINCIA DI PV

### GIUNTA DELL'UNIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.50

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI PERSONALE DA PARTE DEL COMUNE DI GOLFERENZO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 331 DEL 30.04.2004, NELLA PERSONA DELL'ING. DANIELE SCLAVI ISTRUTTORE TECNICO CAT. D DIPENDENTE DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA**

L'anno **duemiladiciannove** addì **sedici** del mese di **settembre** alle ore  **tredici** e minuti **zero** nella Sede Municipale in Canneto Pavese, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Panizzari Francesca	Sì
2. Brega Enrica	Sì
3. Bardoneschi Maria Pia	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario **Dott. DE LUCA GIUSEPPE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PANIZZARI FRANCESCA** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI PERSONALE DA PARTE DEL COMUNE DI GOLFERENZO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 331 DEL 30.04.2004, NELLA PERSONA DELL'ING. DANIELE SCLAVI ISTRUTTORE TECNICO CAT. D DIPENDENTE DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA

### LA GIUNTA DELL'UNIONE

#### VISTI:

- la L. 27 dicembre 1997, n. 449: *"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"*, ed in particolare l'art. 39, comma 1, che stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'art. 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., nonché gli artt. 89 e 91, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

#### DATO ATTO che

- gli atti di programmazione del personale del Comune di Golferenzo, posti in essere sulla base dei vincoli legislativi, non consentono di procedere né per l'esercizio in corso, né per quello successivo a nuove assunzioni per mancanza del presupposto del turn-over previsto dal legislatore;
- sulla base di un'indagine esplorativa svolta dal Comune di Golferenzo non è stata rilevata alcuna disponibilità da parte di altre amministrazioni locali ad autorizzare l'utilizzo di personale all'interno dell'orario d'obbligo, stante la persistente carenza di personale delle realtà locali presenti nel territorio, per la maggior parte sotto i 1000 abitanti;

#### VISTI altresì

- l'articolo unico, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), ai sensi del quale *"i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni"* possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;
- il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, del 25.5.2005, il quale ha affermato che la disposizione dell'art.1, comma 557 della citata L. n. 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in considerazione del fatto che *"introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli art. 60 e seguenti, del D.P.R. 10.01.1957, n. 3"*;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2005, del 21.10.2005, con la quale, a seguito del citato parere del Consiglio di Stato, veniva data la facoltà agli Enti locali sotto i 5000 abitanti di stipulare contratti di lavoro con dipendenti di altre

amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali, previsto dalla legge ed in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico, stabilito dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

- il parere UPPA Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – Dipartimento della funzione Pubblica n. 34, del 23.05.2008, con il quale viene ribadito che, nonostante i numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, il comma 557 dell'art. 1, della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogato dall'intervenuta riscrittura dell'art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001, ad opera del comma 79, dell'art. 3 della legge finanziaria 2008;
- la Delibera n. 223/2012, della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale la Sezione sostiene che:
  - *la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni (Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009 e Sez. Veneto, parere n. 17 del 20 maggio 2008);*
  - *la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 non integra quindi una forma flessibile di assunzione e d'impiego e, pertanto, la relativa spesa non è soggetta ai limiti stabiliti dell'art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010;*
  - *il citato comma 557, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;*
- la delibera n. 955/2012, della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con la quale il Collegio richiama l'orientamento interpretativo che porta ad escludere dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, le spese sostenute per le forme di collaborazione, di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004. L'art. 9, comma 28, infatti, pone un limite di spesa con riferimento a specifiche forme contrattuali. Si tratta di un vincolo che non riguarda, pertanto, tutte le forme di impiego di personale che possono intercorrere tra le pubbliche amministrazioni, ma solo le tipologie di rapporti di lavoro espressamente considerate dalla norma, tra le quali non rientra la fattispecie de qua. Difatti, la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1, comma 557, "non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza" (delibera 17/2008 cit). L'ipotesi in argomento non integra una forma flessibile di assunzione o di impiego, poiché il lavoratore rimane legato al rapporto di impiego con l'ente originario, anche se rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di un altro ente pubblico, ma comunque nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale";

**CONSIDERATO** che, in applicazione del citato comma 557, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore suddetto può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;*
- *il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;*

- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione sino al mese di giugno 2019, salvo rinnovo;
- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

**RICHIAMATA** la deliberazione di questa Giunta n. 59 del 15.12.2018 con la quale si deliberava:

“

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311 del 30.12.2004, l'utilizzo da parte dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina, dell'ing. Daniele Sclavi – Istruttore tecnico - Cat. D, dipendente in servizio presso l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione per n. 1 ore settimanali fino al mese di giugno 2019, salvo proroga;
2. di approvare lo schema di accordo per l'utilizzo, ai sensi dell'art. 1 comma 557 Finanziaria 2005, dell'ing. Daniele Sclavi – Istruttore tecnico - Cat. D, dipendente in servizio presso l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina da parte del Comune di Golferenzo allegato al presente atto quale sua parte interante e sostanziale (allegato A);”

**VISTA** l'istanza del Comune di Golferenzo in data 07.08.2019 prot. n. 158 del 07.08.2019, acquisita agli atti dell'Ente alla stessa data con prot. n. 1878, con la quale veniva formalizzata al Presidente dell'Unione la richiesta affinché il dipendente, Ing. Daniele Sclavi, venisse autorizzato a prestare la propria attività lavorativa per un totale di n. 4 (quattro) ore settimanali presso il Comune di Golferenzo al di fuori dell'orario d'obbligo, fino al mese di dicembre 2019;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione di Golferenzo si avvarrà della collaborazione dell'ing. Daniele Sclavi - Istruttore tecnico Cat. D, dipendente dell'Unione di comuni lombarda Prima Collina, il quale opportunamente interpellato, ha manifestato la propria disponibilità a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune di Golferenzo per n. 4 ore settimanali fino al mese di dicembre 2019;

**DATO ATTO:**

che l'art. 1230 del codice civile rubricato “*Novazione oggettiva*” recita: “*La obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.*”

che la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche;

che di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'“*animus novandi*”, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'“*aliquid novi*”, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto;

che affinché possa verificarsi novazione oggettiva di una precedente obbligazione occorre che vi sia un mutamento sostanziale dell'obbligazione e, cioè, che con la seconda obbligazione siano

apportati alla prima cambiamenti riguardanti l'oggetto della prestazione o la natura giuridica dell'obbligazione che trasformino questa in una nuova obbligazione incompatibile con la prima (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12039 del 12 settembre 2000);

che può aversi novazione oggettiva, ai sensi dell'art. 1230 c.c., anche quando le parti sostituiscano all'obbligazione originaria una nuova obbligazione, avente oggetto e titolo diverso, con l'intento inequivoco di estinguere la prima ancorché condizionatamente al puntuale adempimento dell'obbligazione nuova, non essendovi contrasto tra la natura ed i connotati della novazione oggettiva e la suddetta condizione posta dalle parti (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2529 del 9 aprile 1983);

che l'*animus novandi*, che dev'essere comune ad entrambe le parti e rappresenta la volontà di estinguere l'obbligazione precedente, costituisce elemento essenziale della novazione, e rispecchia lo specifico intento negoziale dei contraenti di estinguere l'obbligazione precedente con la creazione di una nuova: esso deve risultare in maniera non equivoca da fatti incompatibili con la volontà di mantenere in vita l'obbligazione originaria (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3754 del 26 luglio 1978);

**CONSIDERATO** che non è necessario procedere alla stipula di un nuovo contratto di lavoro in quanto, come ribadito dalla Circolare n. 2 del 2005 del Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Territoriali - con annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 *"la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza"*;

#### **RITENUTO**

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311 del 30.12.2004, l'utilizzo da parte del Comune di Golferenzo dell'ing. Daniele Sclavi - Istruttore tecnico - Cat. D, dipendente in servizio presso l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina per n. 4 ore settimanali fino al mese di dicembre 2019; salvo proroga;
- di approvare lo schema di accordo per l'utilizzo, ai sensi dell'art. 1 comma 557 Finanziaria 2005, dell'ing. Daniele Sclavi, Istruttore tecnico Cat. D, dipendente dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina da parte del Comune di Golferenzo allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato a);

**ACQUISITO** il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI** espressi nei modi e forme di legge

#### **DELIBERA**

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311 del 30.12.2004, l'utilizzo da parte dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina, dell'ing. Daniele Sclavi - Istruttore tecnico - Cat. D, dipendente in servizio presso l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina da parte del Comune di Golferenzo per n. 4 ore settimanali fino al mese di dicembre 2019, salvo proroga;
2. di approvare la novazione dello schema di accordo per l'utilizzo, ai sensi dell'art. 1 comma 557 Finanziaria 2005, dell'ing. Daniele Sclavi - Istruttore tecnico - Cat. D,

dipendente in servizio presso l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina da parte del Comune di Golferenzo allegato al presente atto quale sua parte interante e sostanziale (allegato A);

**SUCCESSIVAMENTE**, ravvisata l'urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi in modo palese per alzata di mano,

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs.n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
PANIZZARI FRANCESCA

Il Segretario  
Dott. DE LUCA GIUSEPPE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

n. 272 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Canneto Pavese, lì 05/10/2019

Il Responsabile del Servizio  
COLOMBI SANDRA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- ☐ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Canneto Pavese, lì 05/10/2019

Il Segretario  
Dott. DE LUCA GIUSEPPE

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

divenuta esecutiva in data 16/09/2019

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario  
Dott. DE LUCA GIUSEPPE